

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 44

Sintesi: L'art. 6 della tariffa. Parte prima. Allegata al t.u. 131/1986 prevede l'aliquota dello 0,50% per le cessioni di credito prescindendo dalla qualita' dei soggetti partecipanti all'operazione; tale articolo non riguarda invece le quietanze rilasciate mediante scrittura privata non autenticata, le quali sono soggette all'imposta solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della seconda parte della tariffa. La nota all'art. 6, in tema di atti portanti garanzie personali prestate in solido da piu' soggetti, dispone che si applica la sola imposta di registro nella misura dello 0,50% sulla somma garantita allorché piu' persone prestino garanzie per un medesimo debitore e per uno stesso debito, congiuntamente in uno stesso atto o anche in atti diversi: in tale ultimo caso gli atti posti in essere sono soggetti all'imposta fissa (in aggiunta all'imposta proporzionale pagata sull'atto di garanzia cui si collegano), sempre che dal loro contenuto risulti l'assunzione della garanzia in solido con altri. Da cio' si deduce che se vengono prestate garanzie personali autonome per un medesimo debitore e per uno stesso debito da piu' fideiussori, divenuti tali con contratti distinti, sono dovute tante imposte proporzionali nella misura dello 0,50% quanti sono i contratti.

Testo:

Con l'art. 6, da un lato, e' stata prevista l'aliquota dello 0,50% per le cessioni di credito prescindendo dalla qualita' dei soggetti partecipanti alla operazione e, dall'altro, e' stato chiarito che l'articolo stesso non riguarda le quietanze rilasciate mediante scrittura privata non autenticata, le quali sono soggette all'imposta solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della parte seconda della tariffa.

La nota all'articolo in argomento riesamina, poi, i criteri di tassazione degli atti portanti garanzie personali prestate in solido da piu' soggetti disponendo che gli stessi atti sono soggetti ad una sola imposta fissa, salva l'applicazione delle imposte fisse per le garanzie prestate sempre in solido, ma con atto separato.

Come e' noto l'amministrazione finanziaria sottolineando che l'obbligazione solidale determina, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, una pluralita' di vincoli e che il creditore ottiene una ben piu' consistente garanzia per effetto della pluralita' dei fideiussori, sosteneva che l'unica fideiussione prestata in un unico atto (o in piu' atti contemporanei e collegati) da piu' garanti a favore del medesimo debitore e per l'identica obbligazione principale dovesse essere tassata tante volte quanti erano i fideiussori, cioe' come se si fosse trattato di tante distinte fideiussioni (cfr. la risoluzione del 25 aprile 1978, n. 250054 e, da ultima, la risoluzione del 1 agosto 1984, n. 240891).

Tale principio, pur confortato dalla decisione emessa dalla commissione tributaria centrale, a sezioni unite, il 27 gennaio 1984, n. 797, e' stato tuttavia, disatteso dalle commissioni di merito, nonche' successivamente dalla stessa commissione tributaria centrale con le decisioni del 22 maggio 1984, numeri 5491 e 5492.

Il legislatore, ponendo fine alle divergenze negli orientamenti giurisprudenziali, con il testo unico in argomento ha inteso dare una soluzione definitiva alla delicata questione, adottando, nella specie, il criterio della tassazione unica.

Ne consegue che deve applicarsi la sola imposta nella misura dello 0,50% sulla somma garantita allorché piu' persone prestino garanzie per un medesimo debitore e per uno stesso debito, congiuntamente in uno stesso atto o anche in atti diversi; in tale ultimo caso, peraltro, gli atti posti in essere sono soggetti all'imposta fissa (in aggiunta all'imposta proporzionale pagata sull'atto di garanzia cui si collegano) sempreché dal loro contenuto risulti l'assunzione della garanzia in solido con altri. Gli uffici in indirizzo dovranno porre la propria attenzione sulle caratteristiche della cofideiussione o fideiussione cumulativa nei termini dianzi esposti, non dimenticando che quest'ultima garanzia si differenzia dalla pluralita' di fideiussioni rilasciate da diversi garanti ognuno per suo conto.

Gli uffici, dunque, dovranno porre attenzione alle seguenti tre ipotesi:
a) quando piu' soggetti prestano in solido garanzia personale per un medesimo debitore e per uno stesso debito, congiuntamente in uno stesso atto, si applica una sola imposta nella misura dello 0,50% da commisurarsi, a norma dell'art. 43, lettera f), del testo unico, sulla somma garantita;
b) quando vengono prestate in solido garanzie personali da piu' soggetti per un medesimo debitore e per uno stesso debito, mediante la stipula di atti

separati e non contestuali, (ma collegati sotto l'aspetto della garanzia) si applica una sola volta l'imposta proporzionale dello 0,50% sulla somma garantita e, inoltre, sono dovute tante imposte fisse quanti sono gli altri atti;

c) allorché vengono prestate garanzie personali autonome per un medesimo debitore e per uno stesso debito da più fideiussori, divenuti tali con contratti distinti, non si concreta l'ipotesi della cofideiussione, ma si realizza una semplice pluralità di fideiussioni autonome e separate: in tal caso sono dovute tante imposte proporzionali nella misura suaccennata quanti sono i contratti.
